

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CHERTI STEFANO

Seduta del 11/12/2020

FATTO

1) Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento (estinto in corrispondenza della rata n. 49/120, nel mese di settembre 2017). In particolare, la ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 431,73 oltre interessi legali. La ricorrente chiede inoltre la retrocessione di euro 59,63 a titolo di "*interessi di mora*" addebitati in sede di conteggio estintivo, sul presupposto che "*risulta totalmente indeterminato il montante di riferimento, il tasso applicato e il periodo di computo*".

2) Infine, si richiede la restituzione della penale di estinzione anticipata- di importo pari ad euro 118,45- in quanto illegittimamente addebitata.

3) L'intermediario, costituendosi, rileva che, sia il contratto sottoscritto dal ricorrente che il documento denominato *Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori*, ad esso allegato, riportano l'indicazione dettagliata delle componenti di costo soggette a maturazione nel corso del tempo e di quelle che, invece, devono intendersi integralmente maturate al momento dell'erogazione del finanziamento. In particolare, la ricorrente si è rivolta ad un agente in attività finanziaria della rete distributiva dell'intermediario che, per l'attività di promozione e di preistruttoria ha percepito il compenso indicato in contratto e per il quale è stata prodotta la relativa fattura (come esplicitato anche nella clausola che la prevede, tale provvigione remunera attività aventi natura *up front*).

4) Allo stesso modo esclude la rimborsabilità delle commissioni intermediario finanziario e delle spese amministrative e forfettarie sostenute dal cliente, posto che -anch'esse- remunerano attività compiute nella fase di pre-erogazione del prestito, come delinea

espressamente ed in maniera chiara la relativa clausola contrattuale e come confermato dagli orientamenti dei diversi Collegi Abf.

5) Infine, fa presente che, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, ha rimborsato al ricorrente l'importo di euro 400,00 -a mezzo bonifico bancario eseguito in data 20.02.2019- relativo alla retrocessione delle trattenute di settembre e ottobre 2017.

DIRITTO

PREMESSO CHE

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019:

- *il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.*

3. - resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.

4. - l'inammissibilità di cui si è detto *sub* 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

5. - il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*.

6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro

non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

PREMESSO INOLTRE CHE

7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

8. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

9. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

10. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

PREMESSO INOLTRE CHE

11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

12. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.

PREMESSO ALTRESI' CHE

13. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

14. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere

valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
- La domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione appare fondata; infatti dal conteggio estintivo versato in atti, risulta che l'intermediario ha addebitato a titolo di penale di anticipata estinzione l'importo di euro 118,45, che risulta superiore al limite legale dell'1% fissato dall'art. 125 *sexies* t.u.b. Considerato che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore a un anno e che il debito residuo era superiore a 10.000 euro, l'applicazione della penale risulta consentita nella misura massima dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo, salvo diversa regolamentazione contrattuale (che nel caso di specie non ricorre).
- Invece, quanto alla richiesta di rimborso degli interessi di mora risultanti dal conteggio estintivo, il Collegio osserva che la ricorrente non ha fornito alcuna evidenza a sostegno della presunta illegittimità del calcolo degli stessi da parte dell'intermediario, né ha versato in atti documentazione utile a contestare l'esistenza delle quote insolute, a fronte delle quali i suddetti interessi moratori venivano applicati all'atto dell'estinzione; pertanto la domanda non può trovare accoglimento.

Dunque, alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	6,25%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	38,06%

▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
	importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
commissioe di istruttoria (up front)	€ 374,40	€ 221,52 ○	€ 142,51 ●	○		€ 142,51
comm agente (up front)	€ 664,80	€ 393,34 ○	€ 253,05 ●	○		€ 253,05
comm agente (recurring)	€ 175,20	€ 103,66 ●	€ 66,69 ○	○	€ 102,30	€ 1,36
...		€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○		€ 0,00
...		€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●		€ 0,00
		€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti € 396,92

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo complessivo di euro 515,37 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA